

Nell'ambito di un sistema previdenziale obbligatorio, quale quello della Cassa Forense, la regolarità negli adempimenti dichiarativi e contributivi da parte degli iscritti è un presupposto indispensabile per un corretto equilibrio nella gestione dei rapporti previdenziali e assistenziali.

I versamenti contributivi dei professionisti "attivi", infatti, vengono destinati al pagamento dei trattamenti pensionistici in essere e alle erogazioni di tipo assistenziale, ferma restando la costituzione delle riserve necessarie a garantire, nel tempo, l'equilibrio del sistema. A tale fine il legislatore ha introdotto, nel tempo, un sistema sanzionatorio con una duplice funzione: deterrente innanzitutto, e riparatoria.

Le sanzioni con finalità esclusivamente "deterrente" e, quindi, di tipo afflittivo (v. Cassazione, sezione lavoro, n. 14475 del 19 giugno 2009), trovano applicazione per le irregolarità connesse ad adempimenti previdenziali obbligatori per i quali sussiste il principio della responsabilità personale e, pertanto, sono riconducibili tipicamente alle sanzioni amministrative.

Le sanzioni con finalità "deterrente" e "riparatorie" con funzione, quindi, di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato alla Cassa, riconducibili ai ritardi e alle omissioni nei versamenti dei contributi obbligatori, sono tipicamente sanzioni civili (v. Cassazione citata).

Trattando dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti e delle omissioni dichiarative e contributive (che appunto generano le sanzioni, interessate dalla rottamazione) si deve tenere presente che:

- è possibile vantare la regolarità contributiva anche nel caso di rateizzazione del debito contributivo ex art. 17 regolamento sanzioni: in 3 anni ovvero in 5 anni quando il debito è superiore a 10.000 euro e consente di ottenere il DURC;
- sono previsti istituti di favore nel regolamento sanzioni: accertamento con adesione ex art. 13 (adesione dopo la contestazione: sconto 1/3), regolarizzazione spontanea ex art. 14 (prima che Cassa Forense contesti: sconto 50%).

Si consideri che solo dopo la fase del contraddittorio prima e dei reclami poi l'accertamento diverrà definitivo, facendo così scattare il meccanismo delle sanzioni con anche l'emissione del ruolo da inoltrare al concessionario, Equitalia nella specie (fino a quasi la fine del corrente anno quando Equitalia cesserà di esistere).

Tornando alla rottamazione delle cartelle, per scrupolo meglio chiedere preventivamente all'Agente per la riscossione Equitalia un estratto di ruolo per operare le scelte più consapevoli.

Una volta che l'iscritto decida di aderire deve compilare il modello di dichiarazione "DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata". Una volta compilato in ogni sua parte, il modello deve essere consegnato entro il 21 aprile 2017 agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale oppure inviato per e-mail agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata delle direzioni regionali di

riferimento, riportati a pagina 4 del modello e pubblicati sul portale www.gruppoequitalia.it.

Concludo rappresentando che il massimo beneficio sarà ottenibile per quelle cartelle che prevedono le sole sanzioni (violazione meramente dichiarativa), oltre all'aggio del concessionario.

L'esempio più calzante riguarda il mancato invio del modello 5 dove Cassa Forense ha comminato la sanzione e poi ha emesso il relativo ruolo, e il concessionario ha notificato la cartella aggiungendo l'aggio.

Dunque, con la rottamazione che prevede l'azzeramento delle sanzioni cadrà anche l'aggio che, in via generale, viene ridotto in base all'importo del capitale dovuto (zero nella specie).

Altra cosa è il debito contributivo dove il capitale dovrà essere comunque pagato, con l'aggio proporzionalmente ridotto di cui il 70% entro il 2017 e il saldo entro settembre 2018.

avv. Giovanni Cerri, delegato alla Cassa Forense per il Distretto dell'Emilia-Romagna